



**ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO PER IL TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA
n. ENAC-ORMP-001**

02 gennaio 2022

A tutti gli interessati

Oggetto: Formazione obbligatoria in materia di trasporto aereo di merce pericolosa.
Variazione dal 01.01.2022.

Dal 01.01.2022, per le categorie DGR 1, 2, 3, 4, 5 e 12 i corsi di formazione validi in materia di trasporto aereo di merce pericolosa devono essere effettuati da Organizzazioni di Addestramento sul trasporto sicuro delle Merci Pericolose registrate da ENAC.

Gli attestati di superamento corso emessi da Organizzazione di Addestramento sono l'unico documento valido ai sensi della Legge Italiana in materia di formazione obbligatoria per il trasporto aereo di merce pericolosa per le categorie 1, 2, 3, 4, 5 e 12 della tabella 1-4 del Doc. ICAO 9284 – Technical Instructions ed. 2019-2020.

In particolare per la **categoria 3 – Spedizionieri qualificati IATA Cargo Agent**, l'attestato di Organizzazione Registrata ENAC (ORMP) rispetta il requisito definito **dalla Reso 805-zz European Air Cargo Programme (EACP):**

Attachment B

1.1 MINIMUM STAFF REQUIREMENTS WHERE AIR CARGO IS MADE READY FOR CARRIAGE

1.1.2 at the time of application and at all times subsequent to registration, two persons hold a valid certificate, issued within the previous two years, or within such other period as may be specified by the competent local

authority, attesting to the bearer's having followed a recognized training course in Dangerous Goods Acceptance and passed a written examination based on that course;

for the purpose of this Resolution, a recognized training course means:

[...]

1.1.2(a)(iii) a course of formal instruction offered by a training establishment, which has been appraised and endorsed by IATA as an Accredited Training School (ATS),

1.1.2(a)(iv) a course offered by a training organization which has been appraised and endorsed by the regulatory Authority responsible for the country provided that they meet IATA Dangerous Goods Board established criteria.

1.1.2(a)(v) the FIATA Dangerous Goods Training Course.

1.1.2(b) provided, that all the above training courses shall, where required in the country of registration of the applicant, also be approved in advance by the governmental agency responsible for regulating Dangerous Goods matters in that country;

1.1.2(c) failure to renew the certificate of Dangerous Goods course of training by a date specified by the Agency Administrator, with the result that the Intermediary no longer fulfils the conditions of this Subparagraph, shall be grounds for the Agency Administrator to remove the Intermediary from the Directory;

1.1.3 In addition to the stated Dangerous Goods Acceptance training requirements, all persons assigned by the applicant to handle any consignments and/or make them ready for carriage shall have completed a Dangerous Goods Awareness course in accordance with national governmental agency and/or ICAO requirements;

1.1.4 Notwithstanding Paragraphs 1.1 through 1.1.2c an applicant may apply to be registered as an IATA Intermediary (non Dangerous Goods Handler) provided it complies with all other accreditation criteria and has submitted declaration Attachment 'B' Appendix 2 confirming that it shall not accept nor make ready for carriage any consignment containing Dangerous Goods.

Anche per il personale di categoria 4 e 5, le IATA Accredited Training School (ATS) italiane garantiscono corsi validi.



La **Circolare ENAC MPE-01** determina l'Addestramento per il Trasporto Aereo delle Merci Pericolose.

I corsi erogati dalle organizzazioni oggetto della Circolare sono distinti in base alla Categoria di personale a cui il corso si rivolge, come indicato di seguito:

Speditori	Categoria 1
Imballatori	Categoria 2
Spedizionieri – personale coinvolto nella gestione di merci pericolose	Categoria 3
Spedizionieri – personale coinvolto nella gestione di merce o posta ma non merci pericolose	Categoria 4
Spedizionieri – personale coinvolto nella manipolazione, immagazzinamento e caricamento di merce	Categoria 5
Personale security coinvolto nel controllo di passeggeri ed equipaggi e relativi bagagli o di merci o posta (per es, personale che effettua i controlli (screening), loro supervisori e personale coinvolto nel mettere in atto procedure di security)	Categoria 12

Ogni programma di addestramento deve comprendere per ogni interessato un corso teorico la cui durata minima è riassunta nella tabella sottostante (le categorie riportate sono quelle identificate nel paragrafo 4 della presente Circolare):

Categoria	C o r s o Iniziale	C o r s o Aggiornament	Note
1, 2, 3	3 gg	2 gg	In aula ¹
4, 5, 12	1 g (8h)	½ g (4h)	Agg. possibile e-learning
Cat. 1, 2 per specifico numero ONU (UN) con emissione di Shipper's Declaration ² o l'intera Classe 7 – materiali radioattivi -	2 gg	1 g (8h)	In aula ¹
Cat. 1, 2 per specifico numero ONU (UN) che non prevede emissione di Shipper's	1 g (8h)	½ g (4h)	Agg. possibile e-learning

¹ si intende anche aula virtuale in caso di corso tenuto in remoto

² per Shipper's Declaration si intende la documentazione di trasporto (transport document) prevista dall'art. 10 del Regolamento ENAC "Trasporto aereo merci pericolose" e dal capitolo 4 della parte 5 delle T.I.

Per i corsi di categoria 1, 2, 3 le durate sopra indicate comportano che venga trattata la gestione di tutte le classi di merci pericolose, esclusa la classe 7 (materiali radioattivi).

In caso di corsi senza tale limitazione le durate vanno integrate da almeno una giornata addizionale dedicata interamente alle merci pericolose di classe 7, come definite dalle T.I. (ad es. Cat. 1 corso iniziale 3gg + 1g = 4gg).

Nota: le categorie ICAO da 6 a 11 nonché da 13 a 17, non sono trattate nella circolare.

Secondo le esigenze dell'impresa che lo richiede, possono essere erogati corsi dedicati ad una specifica tipologia di Merci Pericolose, individuabile tramite specifico numero UN oppure per gruppi di merci aventi caratteristiche simili.

Riferimenti normativi in dettaglio

In materia di trasporto aereo di merce pericolosa, il quadro normativo internazionale è dettato dall'agenzia della Nazioni Unite ICAO – International Civil Aviation Organization – attraverso l'Annesso 18 **“The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (Annex 18 of the Chicago Convention)** e di conseguenza dalle disposizioni di dettaglio contenute nel **Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”**, cosiddette T.I. Technical Instructions.

In questo senso, l'autorità competente in Italia, **ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile** – ha **pubblicato il Regolamento “Trasporto aereo delle merci pericolose” Ed. 2 del 2 luglio 2019.**

Il Regolamento costituisce il dispositivo regolamentare di recepimento dell'Annesso 18 in Italia, laddove non siano in vigore corrispondenti e contrastanti requisiti previsti da Regolamenti dell'Unione Europea. Il regolamento è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea.

L'articolo 16 del Regolamento è riferito ai “Programmi di addestramento” è entrato in vigore il 01.01.2022

Al paragrafo 16.5 stabilisce che “Tutti i soggetti per i quali le T.I. prevedono obblighi di addestramento nel settore del trasporto aereo di merci pericolose, diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi 16.1, 16.2 e 16.4 (a titolo esemplificativo speditori, imballatori e spedizionieri), devono prevedere lo sviluppo e l'effettuazione di programmi di addestramento iniziali e ricorrenti in funzione della specifica mansione del personale interessato e secondo quanto previsto dalle T.I. stesse, in modo tale che ogni soggetto disponga di sufficiente personale addestrato per condurre o supervisionare direttamente tutte le attività richieste dal presente regolamento.”

Al paragrafo 16.6 stabilisce che “I programmi di addestramento di cui al precedente paragrafo 16.5, per i soggetti basati sul territorio nazionale e per i soggetti responsabili di spedizioni che originano nel territorio nazionale, devono essere approvati da organizzazioni di addestramento registrate in appositi elenchi tenuti da ENAC.

Le stesse organizzazioni di addestramento devono condurre i corsi e relativi esami.

Le organizzazioni di addestramento per essere inserite e mantenute in tale registro devono soddisfare i requisiti previsti da ENAC”.